



COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n° 16 del 18/05/2020 Area Tutela e Valorizzazione del Territorio

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEGLI ORARI E DELLE GIORNATE DI ATTIVITÀ PER ACCONCIATORI, BARBIERI, ESTETISTE E MESTIERI AFFINI PER IL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID - 19.

Visti:

- la Legge n. 174 del 17.9.2005 “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modificazioni;
- la Legge n.1 del 04.01.1990 “Disciplina dell’attività di estetica” e successive modificazioni;
- la L.R. n°32 del 04.08.1992 “norme di attuazione della L.1/1990 per la disciplina dell’attività di estetista e successive modificazioni;
- il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 come convertito dalla L. 02.04.2007 n. 40;
- gli artt. 77 e 78 del D.lgs 59 del 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle “attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista” approvato con atto consiliare n. 73 del 16/12/1993 e parzialmente modificato con successivo atto consiliare n. 2 del 18/02/1994;

Tenuto conto che gli orari di apertura e chiusura delle attività di acconciatore, barbiere, estetista e mestieri affini sono disciplinati dalla propria ordinanza n. 28 del 18/06/2002 ;

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto il 31/07/2020;

Preso atto dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale;

Visto il D.L. n. 33 del 16/05/2020 avente ad oggetto “ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il DPCM del 17/05/2020 che all'art. 1 lettera gg) stabilisce che:” *le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.....*”

Vista l'ordinanza Regionale n. 82 del 17/05/2020 che al punto 4 prevede che a decorrere dal 18

maggio 2020 sono consentite, tra le altre attività, anche quelle relative ai servizi alla persona (barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, e contenute nell'allegato n. 3 alla medesima ordinanza e nel quale, al fine di evitare assembramenti, si prevede l'opportunità dell'ampliamento delle fasce orarie di accesso e delle giornate di apertura;

Vista la richiesta di modifica di orari e giornate di apertura delle attività di acconciatura ed estetica dell'11 maggio 2020, pervenuta al prot. 8301 del 13/05/2020, inviata dalle associazioni di categoria Lapam Confartigianato e CNA ai sindaci dell'Unione Terra di Mezzo per *“modificare gli orari e le giornate di apertura del comparto per tutto il periodo dello stato di emergenza fissato dal DPCM del 31 gennaio 2020”*;

Tenuto conto che in tale lettera si chiede, in particolare, la possibilità di ampliare l'orario di apertura dalle 7.00 alle 22.00 dal lunedì alla domenica;

Ritenuto opportuno, inoltre, di prevedere, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID – 19, l'apertura facoltativa delle attività di acconciatura ed estetica anche nelle giornate domenicali e festive allo scopo *“di supportare le attività del comparto Benessere presenti sul territorio, quando potranno ripartire, negli sforzi per cercare di riprendersi da una crisi senza precedenti”* come richiesto dalla Associazioni di categoria nella lettera citata;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto e tenendo conto altresì delle particolari esigenze scaturenti dalla peculiare situazione in essere, disporre in deroga a quanto disposto nella predetta ordinanza n. 28 del 18/06/2002, per ogni esercente:

- la libera determinazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'attività di acconciatore, di barbiere e di estetista, tatuatore o piercing, all'interno della fascia oraria 7.00 - 22.00;
- il mancato obbligo di chiusura infrasettimanale, sia di chiusura domenicale o festiva che di un numero minimo di ore giornaliere o settimanali;
- il rispetto da parte dei medesimi dell'orario prescelto e di rendere noto al pubblico, anche durante i periodi di chiusura, dell'effettivo orario di apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;
- il mancato obbligo di comunicazione preventiva degli orari al Comune, sia di vidimazione da parte del Comune del cartello indicante l'orario;
- il mancato obbligo della comunicazione di chiusura per ferie al Comune, bensì l'obbligo di apporre un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura;
- l'obbligo di comunicare al Comune, qualora la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi superi i 30 giorni consecutivi, del periodo di chiusura;

Visto l'art. 50 co.7 del T.U.E.L. D.lgs 267/2000 e successive modificazioni;

DISPONE

- 1) per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID – 19 per ogni esercente:
 - la possibilità di ampliamento degli orari di apertura delle attività di acconciatore, barbiere, estetista e mestieri affini, con la possibilità di apertura dalle ore 7.00 alle ore

22.00 tutti i giorni;

- il mancato obbligo di chiusura infrasettimanale, sia di chiusura domenicale o festiva che di un numero minimo di ore giornaliere o settimanali;
- il rispetto da parte dei medesimi dell'orario prescelto e di rendere noto al pubblico, anche durante i periodi di chiusura, dell'effettivo orario di apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;
- il mancato obbligo di comunicazione preventiva degli orari al Comune, sia di vidimazione da parte del Comune del cartello indicante l'orario;
- il mancato obbligo della comunicazione di chiusura per ferie al Comune, bensì di rendere obbligatoria l'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura;
- l'obbligo di comunicare al Comune, qualora la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi superi i 30 giorni consecutivi, del periodo di chiusura;

DEMANDA

la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del comune di Cadelbosco di Sopra e al sua trasmissione ai seguenti Enti:

- Prefettura – UTG di Reggio Emilia – prefettura.prefre@pec.interno.it;
- Comando Stazione Carabinieri di Cadelbosco di Sopra – tre26619@pec.carabinieri.it
- Comando Polizia Municipale Unione Terra di Mezzo - sede
- Ausl – Servizio Igiene Pubblica di Reggio Emilia – igienepubblicare@pec.ausl.re.it
- E per opportuna conoscenza alle associazioni di categoria del settore – direzione@lapam.eu

DISPONE

che in caso di violazione della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente e le trasgressioni saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 così come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4, della L. n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

18/05/2020

SINDACO

BELLARIA LUIGI / INFOCERT SPA